

Cassazione penale Sez. VI, 25/09/2025, n. 31917

SVOLGIMENTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha respinto le istanze di remissione nei termini per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso nei confronti dei ricorrenti in data 14 dicembre 2023.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A.A. e B.B. rilevando, in primo luogo, che erroneamente il Giudice per le indagini preliminari avrebbe ritenuto non soddisfatto l'onere di allegazione delle ragioni della mancata conoscenza del decreto penale.

In secondo luogo, la difesa ha evidenziato che l'opposizione è stata presentata nei termini, in quanto il decreto penale è stato notificato il 15 giugno 2024 e l'opposizione è stata depositata l'8 luglio 2024.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Va premesso che, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna ritualmente notificato, grava sull'istante un onere di allegazione, e non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza; viceversa, nel caso in cui l'interessato ometta di allegare le ragioni che gli hanno impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l'obbligo di verifica da

parte dell'âautorit  giudiziarie della conoscenza effettiva, e la richiesta non pu  trovare accoglimento (ex multis, Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427 â 01).

3. Dall'âordinanza impugnata risulta che il decreto penale di condanna, emesso il 14 dicembre 2023,   stato ritualmente notificato in quanto, dopo un primo infruttuoso accesso presso l'âabitazione da cui i ricorrenti risultavano temporaneamente assenti,   stata spedita una raccomandata ritirata da soggetto a ci  appositamente delegato.

Nella prospettiva difensiva, nonostante la ritualit  della notificazione, i ricorrenti non sarebbero venuti effettivamente a conoscenza dell'âatto notificato.

Tuttavia, non sono state indicate, se non in modo del tutto generico, le ragioni della mancata effettiva conoscenza del decreto.

Dato per certo che la delega al ritiro della raccomandata deve essere stata sottoscritta dai ricorrenti -circostanza, questa, che, in questa sede, non viene contestata, in quanto nel ricorso la difesa si duole del solo fatto che il delegato non   stato identificato e che la raccomandata non   stata ritirata personalmente-correttamente il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto del tutto generica la deduzione secondo cui l'âatto sarebbe stato âaccantonato assieme ad altra posta  e rinvenuto dopo la scadenza del termine per proporre opposizione.

Il mancato adempimento dell'âonere di allegare le specifiche ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato ha, dunque, consentito al medesimo Giudice di legittimamente rigettare l'âistanza senza compiere alcuna verifica in proposito (Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, Singh, Rv. 287788 â 01).

2. Anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilit  .

Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il termine di quindici giorni (artt. 461 e 557 cod. proc. pen.) per presentare opposizione al decreto penale di condanna non   stato rispettato, perch  l'âopposizione   stata presentata dopo 23 giorni dalla notificazione del decreto penale.

Ci  posto, nel richiedere la remissione in termini per proporre opposizione, i ricorrenti avevano un onere di allegazione del momento in cui sono venuti effettivamente a conoscenza del provvedimento.

Dall'âordinanza impugnata emerge che nemmeno tale onere   stato adempiuto, in quanto, nell'âistanza per la restituzione nel termine presentata ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., non hanno precisato in quale momento avrebbero rinvenuto, tra la posta ricevuta e accantonata, il

decreto penale di condanna.

3. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurispedia.it
Conclusione

Così deciso in Roma l'11 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un duplice onere di allegazione. L'interessato deve non solo indicare in modo specifico le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato, ma anche precisare il momento in cui ne Ã" venuto effettivamente a conoscenza.*

Supporto Alla Lettura :

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione, nel processo penale, disciplinato dagli art. 606 e ss. c.p.c, Ã" un mezzo di impugnazione ordinario, costituzionalmente previsto avverso i provvedimenti limitativi della libertÃ personale ed esperibile negli altri casi previsti dal codice di procedura penale, tramite il quale lâ??impugnante lamenta un errore di diritto compiuto dal giudice nellâ??applicazione delle norme di diritto sostanziale (c.d. *error in iudicando*) o di diritto processuale (c.d. *error in procedendo*). Legittimata a ricorrere Ã" la parte che vi abbia interesse e conseguentemente le parti necessarie quali lâ??imputato (a mezzo di difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori) e il pubblico ministero. AltresÃ¬, possono proporre ricorso anche le parti ritualmente costituite come la parte civile, civilmente responsabile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria. I giudici della Cassazione possono decidere soltanto nellâ??ambito dei motivi palesati dal ricorrente, in quanto il giudizio verte sulla fondatezza di tali motivi che devono corrispondere alle ipotesi tassativamente previste dallâ??art. 606 c.p.p.:

- eccesso di potere;
- error in iudicando;
- error in procedendo;
- mancata assunzione di una prova decisiva;
- carenza o manifesta illogicitÃ della motivazione.

Il ricorso puÃ² essere presentato da una parte o da un suo difensore, che deve essere iscritto ad un albo speciale predisposto dalla Corte stessa, (in mancanza viene nominato uno dâ??ufficio), quindi il Presidente della Cassazione assegna il ricorso ad una delle sei sezioni della Corte a seconda della materia e di altri criteri stabiliti dallâ??ordinamento giudiziario. Se rileva lâ??inammissibilitÃ del ricorso, lo assegna alla VII Sezione Penale (c.d. Sezione Filtro), composta dai magistrati di Cassazione delle altre Sezioni Penali che vi si alternano a rotazione biennale. Entro 30 giorni la sezione adÃ¬ta si riunisce in Camera di Consiglio e decide se effettivamente esiste la causa evidenziata dal Presidente, in mancanza rimette gli atti a questâ??ultimo. Come nel procedimento civile, la Cassazione si riunisce a â??Sezioni Uniteâ?• quando deve decidere una questione sulla quale esistono pronunce contrastanti della Corte di Cassazione stessa o per questioni di importanza rilevante. Qualora non si proceda in camera di consiglio, lâ??art. 614 c.p.p. prevede lâ??ovvia fase dibattimentale. ParticolaritÃ Ã" che la sentenza non viene emanata dopo la chiusura del dibattimento, ma subito dopo il termine dellâ??udienza pubblica. Tuttavia il presidente puÃ² decidere di differire la deliberazione ad unâ??udienza successiva se le questioni sono numerose o particolarmente importanti e complesse. Sono quattro i tipi di sentenza che la Corte puÃ² emettere:

Giurispedia.it